



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 89/20**  
Lussemburgo, 9 luglio 2020

Sentenza nella causa C-81/19  
NG e OH / SC Banca Transilvania SA

**Una clausola contrattuale che non è stata negoziata, ma che riproduce una regola prevista da una legge nazionale, efficace tra le parti contraenti in mancanza di un loro diverso accordo al riguardo, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori**

Nel 2006, NG e OH hanno stipulato un contratto di mutuo con la Banca Transilvania, con il quale la banca prestava loro una somma pari a 90 000 lei rumeni (RON) (circa EUR 18 930). Nel 2008, gli stessi hanno stipulato un altro contratto di mutuo, destinato al rifinanziamento del contratto iniziale, espresso in franchi svizzeri (CHF).

Per via della forte svalutazione del leu rumeno, l'importo da rimborsare è quasi raddoppiato negli anni successivi.

Il 23 marzo 2017, NG e OH hanno proposto un ricorso dinanzi al Tribunalul Specializat Cluj (Tribunale specializzato di Cluj, Romania) diretto a far dichiarare il carattere abusivo di una parte del contratto di rifinanziamento, che, pur stabilendo che il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato nella valuta nella quale esso era espresso, prevedeva che i mutuatari potessero chiedere alla banca che il mutuo fosse espresso in una nuova valuta, senza che la banca fosse tenuta ad accettare. Era altresì precisato che la banca era incaricata dal mutuatario al fine di liquidare le obbligazioni di pagamento scadute, utilizzando il proprio tasso di cambio.

NG e OH sostenevano altresì che la Banca Transilvania era venuta meno al proprio obbligo di informazione, non avendoli avvertiti, al momento della negoziazione e della conclusione del contratto, del rischio che comportava la conversione della valuta del contratto iniziale in una valuta estera. Inoltre, la clausola di rimborso in valuta estera avrebbe creato, a loro avviso, uno squilibrio a loro danno poiché essi erano i soli a sopportare il rischio di cambio.

Alla luce di ciò, la Curtea de Apel Cluj (Corte d'appello di Cluj, Romania) chiede alla Corte di giustizia, in primo luogo, se la direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>1</sup> si applichi a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo. In secondo luogo, tale giudice chiede alla Corte quali siano le conseguenze che un giudice nazionale deve eventualmente trarre dalla constatazione del carattere abusivo di una clausola relativa al rischio di cambio.

Con la sua sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che tale direttiva non si applica se sono soddisfatte due condizioni: da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa. Tale esclusione è giustificata dal fatto che, in linea di principio, è legittimo presumere che il legislatore nazionale abbia stabilito un equilibrio tra l'insieme dei diritti e degli obblighi delle parti di determinati contratti.

---

<sup>1</sup> Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Al fine di stabilire se le condizioni per l'esclusione siano soddisfatte, la Corte ricorda che spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduca disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra le parti contraenti indipendentemente dalla loro scelta, o disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto nessun altro accordo tra le parti al riguardo.

Per quanto riguarda la prima condizione, giacché, secondo il giudice del rinvio, la clausola delle condizioni generali di cui i ricorrenti nel procedimento principale deducono il carattere abusivo riproduce una disposizione del diritto nazionale di natura suppletiva, essa rientra nell'esclusione prevista dalla direttiva 93/13.

Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte osserva che l'espressione «disposizioni legislative o regolamentari imperative» comprende anche le regole che per la legge nazionale si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo. Orbene, da questo punto di vista, tale disposizione non opera alcuna distinzione tra disposizioni che si applicano indipendentemente dalla scelta delle parti contraenti e disposizioni suppletive.

A tale riguardo, da un lato, la circostanza che si possa derogare a una disposizione di diritto nazionale suppletiva è irrilevante al fine di stabilire se una clausola contrattuale che riproduce una simile disposizione sia esclusa. Dall'altro, il fatto che una clausola contrattuale che riproduce una delle disposizioni cui fa riferimento la direttiva 93/13 in questione non sia stata oggetto di negoziato individuale non incide sulla sua esclusione dall'ambito di applicazione della stessa direttiva.

La Corte conclude che **la direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori non si applica a una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale, ma che riproduce una regola che per la legge nazionale si applica tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo al riguardo.**

---

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*